

Decreto Dirigenziale n. 9 del 24/02/2011

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

NUOVA INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI SBARCO DEL PESCATO SUL DEMANIO MARITTIMO UBICATO IN REGIONE CAMPANIA

Premesso

- che l'articolo 105, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 1998 n. 112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- che con l'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88, di modifica dell'articolo 105, comma 2, lettera l) del d.lgs. 112/1998, sono state conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999 n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), d.lgs. 112/1998, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- che l'articolo 6, comma 1 della legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" ha attribuito alla Regione le funzioni programmatorie ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale.

Lette

- la delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.I.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", e sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002".

Considerato

- che tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
- che, come da d.G.R. n. 1047/2008, il Settore Demanio marittimo è incaricato della definizione delle destinazioni d'uso delle aree e delle pertinenze demaniali, della ripartizione degli spazi acquei, nonché delle varie attività che si esercitano nei porti, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. 112/1998, e del combinato disposto di cui agli artt. 30, 50, 62, 65 e 66 Cod. Nav., nonché 38 e 59 Reg. Cod. Nav., nel rispetto delle d.G.R. n. 2000/2002, n. 1806/2004, n. 395/2006, e delle prescrizioni tecniche di cui alle "Linee programmatiche" approvate con d.G.R. n. 5490/2002;
- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative e ad esprimersi in merito alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, agli aspetti tecnico-nautici, a quelli della sicurezza a terra, a mare e nella navigazione, alla vigilanza sul corretto uso del demanio marittimo, alla polizia marittima e portuale, alla tutela dell'ambiente mediante sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

Considerato, inoltre

che con decreto dirigenziale a firma congiunta dell'AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo e dell'AGC Assistenza sanitaria – Settore Veterinario n. 23 del 31 maggio 2006 (BURC n. 27 del 19 giugno 2006), è stato approvato un atto di regolamentazione dell'uso dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania e sono stati elencati i siti, destinati a tal fine, ubicati sul demanio marittimo portuale e su quello non portuale;

- che con successivi decreti dirigenziali dell'AGC Trasporti e viabilità Settore Demanio marittimo n. 29 del 7 aprile 2008, n. 122 del 28 agosto 2008, n. 138 del 22 settembre 2009 e n. 30 del 10 marzo 2010 sono state apportate modifiche al citato d.d. n. 23/2006, con particolare riferimento ai punti di sbarco del pescato nei porti di Torre Annunziata, Torre del Greco, Acquamorta del Comune di Monte di Procida e Marina di Cassano del Comune di Piano di Sorrento;
- che con nota prot. n. 25442 del 10/08/2010 il Ministero della Salute Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione ha fornito nuove indicazioni e prescrizioni di carattere igienico-sanitario per l'utilizzo ed il controllo sanitario dei punti di sbarco e delle operazioni di trasporti di prodotti della pesca;
- che il Settore Veterinario dell'AGC Assistenza sanitaria ha rappresentato con nota prot. n. 1021800 del 22/12/2010 la necessità di addivenire ad una modifica del citato d.d. n. 23/2006, al fine di recepire le recenti disposizioni ministeriali suindicate;
- che, per esigenze di celerità ed economicità amministrativa, dettate dai frequenti interventi di modifica che interessano il decreto dirigenziale n. 23/2006, all'epoca stipulato a firma congiunta, appare ora opportuno scindere il contenuto del medesimo provvedimento, separando l'aspetto della indicazione dei requisiti igienico-sanitari e delle modalità di utilizzo e controllo dei punti di sbarco del pescato, di competenza del Settore Veterinario, da quello dell'individuazione dei punti di sbarco sul demanio marittimo, ad opera del Settore Demanio marittimo;
- che detta esigenza può essere soddisfatta mediante formalizzazione di due autonomi decreti,
 che sostituiscano il precedente decreto dirigenziale n. 23/2006;
- che il decreto di individuazione delle aree demaniali marittime in Regione Campania che possono essere utilizzate per le operazioni di sbarco del pescato si pone come presupposto per quello, successivo, di disciplina degli aspetti igienico-sanitari e dei controlli sulla fruizione di dette aree.

Visti

- il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la legge 16 marzo 2001, n. 88;
- la legge della Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;
- la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la delibere di Giunta regionale della Campania 28 marzo 2006 n. 395 e 19 giugno 2008 n. 1047;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 26 novembre 2009, di emanazione del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della Regione Campania in forma digitale";
- il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità-Settore Demanio marittimo e AGC Assistenza sanitaria – Settore Veterinario n. 23 del 31 maggio 2006;

decreta

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Art. 1

Punti di sbarco del pescato e dei prodotti della mitilicoltura.

1. Lo sbarco e scarico del pescato e dei prodotti della mitilicoltura, se effettuato sul demanio marittimo, può svolgersi esclusivamente in apposite aree, denominate punti di sbarco, formalmente individuate dagli enti pubblici gestori con proprio provvedimento: Regione, per i porti ed approdi di competenza regionale; Comuni, per il demanio marittimo non portuale; Autorità portuale di Napoli e Autorità portuale di Salerno, per gli ambiti relativi alla circoscrizione territoriale di competenza.

- 2. I punti di sbarco sul demanio marittimo ubicato nel territorio regionale sono elencati nella Tabella A, allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante.
- Il Settore Demanio marittimo individua o modifica i punti di sbarco sul demanio marittimo di propria competenza previo parere dell'Autorità marittima e del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente.
- 4. Le Autorità portuali e i Comuni costieri comunicano al Settore Demanio marittimo i provvedimenti di individuazione o modifica dei punti di sbarco ubicati sul demanio marittimo di propria competenza, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco contenuto nella Tabella A.
- 5. Gli aspetti igienico-sanitari delle operazioni di sbarco del pescato e dei prodotti della mitilicoltura sono disciplinati con apposito decreto dell'AGC Assistenza sanitaria Settore veterinario.
- 6. Le specifiche modalità ed i tempi di concreta fruizione dei punti di sbarco nei porti ed approdi di rilevanza regionale sono disciplinati con provvedimento dell'Autorità marittima territorialmente competente, di concerto con il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente.
- 7. È revocato, nella parte relativa all'elencazione dei punti di sbarco in Regione Campania, il decreto dirigenziale a firma congiunta AGC Trasporti e viabilità Settore Demanio marittimo e AGC Assistenza sanitaria Settore Veterinario n. 23 del 31 maggio 2006.

IL DIRIGENTE